

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 maggio 2023

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di maggio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **548** OGGETTO :

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL 20 OTTOBRE 2010: ATTESTAZIONE DI RISCHIO TRASCURABILE LIMITATAMENTE AD ALCUNI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, CIRCA L'IMMISSIONE SUL MERCATO DEL LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI FORESTALI.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco CARREL, richiama il Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "European Timber Regulation (EUTR)", denominato in Italia anche Regolamento Legno, emanato al fine di contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e del relativo commercio.

Evidenzia che questa norma, in vigore dal 3 marzo 2013, vieta l'immissione sul mercato UE del legname raccolto illegalmente e dei prodotti da esso derivati, elencati nell'Allegato del Regolamento stesso.

Evidenzia che con Decreto Ministeriale n. 18799 del 27 dicembre 2012, il MiPAAF (Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali), oggi MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), ha individuato come Ente incaricato alla verifica e al controllo del rispetto del Regolamento Legno, il Corpo Forestale dello Stato, ora assorbito all'interno dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi della l. 124/2015, attuata con D.lgs. 177/2016.

Richiama il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, che integra il Reg. (UE) 998/2010, disciplinandone nello specifico l'applicazione e introducendo l'obbligo di esercizio del sistema di Dovuta Diligenza (DD) nonché le modalità per l'espletamento delle operazioni di verifica sugli organismi di controllo, in conformità al Regolamento Legno.

Rammenta che in data 30 ottobre 2014 è stato emanato il decreto legislativo 178/2014 (Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) che definisce, tra gli altri aspetti, il regime sanzionatorio e l'istituzione del registro nazionale degli operatori.

Richiama la l.r. 12/2002 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale) ed in particolare l'articolo 2 – *Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta*- comma 1, sottolineando che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), il Corpo forestale della Valle d'Aosta sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale. Richiama altresì la già citata l. 124/2015, ed in particolare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, c. 7, ivi contenuta, sulle funzioni di verifica e controllo.

Sottolinea che il Regolamento Legno, precisandone gli obblighi, si rivolge agli operatori e ai commercianti coinvolti nella catena di approvvigionamento dei prodotti legnosi, intendendo per Operatore la persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per primo il legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo e per Commerciante la persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno. Evidenzia che per il Commerciante il Regolamento ha un impatto limitato, che consiste essenzialmente nel conservare le informazioni di base sull'acquisto e vendita del legno e prodotti da esso derivati al fine di garantirne la tracciabilità; la maggior parte delle prescrizioni previste riguardano invece l'Operatore, che dovrà dotarsi del richiamato sistema di Dovuta Diligenza (DD) basato sul reperimento delle informazioni sui materiali legnosi che intende immettere sul mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e, qualora necessario, sul ricorso ad una serie di misure per attenuarlo.

Rileva che con deliberazione di Giunta regionale n. 713 del 21/06/2021 sono stati istituiti l'albo delle imprese forestali e gli elenchi degli operatori e istruttori forestali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che consentono a coloro che si registrano, l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli Operatori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

Fa presente che alcuni operatori e commercianti coinvolti nella catena di approvvigionamento dei prodotti legnosi hanno richiesto un supporto documentale relativo agli obblighi regolamentari cui sono sottoposti, anche alla luce delle recenti criticità verificatesi sui mercati dovute all'introduzione, nei confronti di alcuni paesi extra UE, di regimi sanzionatori internazionali.

Riferisce che il sistema di Dovuta Diligenza deve comprendere i seguenti elementi:

I. Procedure che consentono l'accesso alle seguenti informazioni previste dal Regolamento Legno:

1. Denominazione commerciale del prodotto.
2. Specie legnosa.
3. Stato, Regione, Comune e località di raccolta/taglio del legno.
4. Quantità di materiale.
5. Nominativo ed indirizzo del fornitore.
6. Nominativo ed indirizzo del/i cliente/i.
7. Documenti attestanti la conformità alla legislazione applicabile o a schemi di certificazione riconosciuti.
8. Estremi comunicazione semplice/denunce di taglio.
9. Estremi della provenienza (contratto, concessione, accordo verbale e data).
10. Eventuali altre informazioni inerenti.
11. La partita / il lotto e sua descrizione.

II. Procedure di valutazione del rischio che consentono all'Operatore, (e che da questi devono essere valutate per ogni partita di legno e per i prodotti da esso derivati), di analizzare e valutare il rischio che quanto immesso sul mercato non sia di provenienza illegale. In particolare:

1. Presenza di licenze di legalità CITES o FLEGT.
2. Presenza di uno schema di certificazione forestale.
3. Conformità alla normativa forestale.
4. Conformità alla normativa ambientale.
5. Conformità alla normativa riferita ai diritti di raccolta del legno (es. usi civici).
6. Conformità alla normativa riferita ai diritti di terzi circa l'uso, possesso o occupazione legati alla raccolta del legno (es. contratti di affitto o comodati; diritti reali di godimento).
7. Conformità alla normativa in campo commerciale/fiscale.
8. Prevalenza di raccolta illegale di determinate specie forestali.
9. Prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione o regione in cui il legno è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati.
10. Presenza di sanzioni internazionali sul legno.
11. Catena di approvvigionamento semplice, corta (massimo 3 soggetti) e rintracciabile.

III. Procedure, se necessario, di attenuazione del rischio volte a minimizzare la possibilità di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Riferisce che i competenti uffici ritengono opportuno, anche al fine di minimizzare l'impatto burocratico introdotto dal Regolamento Legno, che la Regione fornisca agli Operatori che eseguono utilizzazioni forestali in Valle d'Aosta un supporto per comprendere e orientare le proprie attività nel rispetto del Regolamento Legno atteso che è responsabilità dell'Operatore intraprendere tutte le misure ragionevolmente possibili e a sua disposizione, per essere in grado di

dimostrare la conformità al Regolamento stesso, valutare il rischio di immettere sul mercato UE materiale di provenienza illegale e adottare eventualmente le misure di attenuazione necessarie.

Evidenzia che, così come riferito dai competenti uffici, alcuni elementi della Valutazione del rischio, che deve essere redatta dall'Operatore in base all'articolo 6, c. 1, lettere b) e c) del Regolamento Legno, possono invece essere valutati a priori dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, competente in materia di gestione forestale ai sensi dei poteri statutari.

Sottolinea, in particolare, sulla base delle valutazioni effettuate dai competenti uffici, che per i seguenti elementi delle richiamate procedure di Valutazione dei rischi:

- *n. 8, prevalenza di raccolta illegale di determinate specie;*
- *n. 9, prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legno e i prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati;*
- *n. 10, presenza di sanzioni internazionali,*

si possa ritenere ragionevole che in Valle d'Aosta il rischio sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso ricavati immessi nel mercato UE e derivanti da utilizzazioni forestali eseguite sul territorio regionale, sia trascurabile per i seguenti motivi:

- *n. 8, prevalenza di raccolta illegale di determinate specie:* in quanto il legno e i prodotti da esso derivati afferiscono a specie legnose di provenienza legale oltre che comune (ad esempio larice, abete rosso, pini, castagno, robinia, faggio, ecc.);
- *n. 9, prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legno e i prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati:* in quanto si tratta di una circostanza non presente e inoltre non sono in corso conflitti armati;
- *n. 10, presenza di sanzioni internazionali:* in quanto sul legno e sui prodotti da esso derivati provenienti da tagli eseguiti in Valle d'Aosta non gravano attualmente sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea.

Evidenzia in ogni caso che in Valle d'Aosta, anche grazie alla distribuzione sul territorio del Corpo forestale regionale, vi è una regolare azione di vigilanza, che viene esercitata puntualmente sulle operazioni di taglio forestale normalmente eseguite.

Ricorda inoltre che le utilizzazioni forestali, laddove ricadenti nelle aree vincolate, devono rispettare le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 del R.D. n. 3267 del 1923 e che i tagli effettuati sulle superficie pubbliche sono sempre preceduti da verbali di martellata, misurazione e stima del Corpo Forestale della Valle d'Aosta. Inoltre i tagli, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica devono attenersi alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Riferisce, in proposito, che gli uffici competenti ritengono opportuno che, qualora non sia presente una documentazione ufficiale da cui sia possibile attestare la provenienza legale, la quantità e la specie del materiale legnoso tagliato, i tagli siano preceduti da una martellata eseguita dal personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, cui compete ai sensi della l.r. 12/2002, la sorveglianza, la tutela il concorso nella gestione del patrimonio forestale, o da un tecnico abilitato.

Sottolinea che, sulla base delle valutazioni effettuate dai competenti uffici, è opportuno stabilire che:

- 1) le operazioni di martellata, riconducibili alle consuete attività di assistenza tecnica già normalmente prestate dal Corpo forestale a supporto dei gestori privati, possano essere eseguite, su richiesta dell'Operatore, quando:
 - *la superficie di taglio, nei boschi cedui, è superiore a 2500 metri quadri, oppure;*
 - *interessa oltre 10 piante con diametro di recidibilità superiore a 17.5 cm, oppure,*
 - *determina un volume tagliato di oltre 10 metri cubi;*
- 2) per valori inferiori, cui corrispondono quantitativi irrilevanti rispetto alle finalità regolamentari, l'Operatore possa darne semplice comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale della Valle d'Aosta giurisdizionalmente competente, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici e resa disponibile anche sul sito web istituzionale della Regione. Tale accorgimento consentirà comunque all'Operatore di attestare, sebbene in via semplificata, la provenienza legale, la quantità e la specie del materiale legnoso tagliato;

Rammenta che l'Operatore è comunque libero di adottare il sistema che preferisce, ma è tenuto a procurarsi e conservare per almeno 5 anni documenti, quali ad esempio informazioni di base sulla proprietà, dati catastali, specie legnosa, eventuali contratti di acquisto, concessione, vendita o affidamento del taglio in conto terzi e quant'altro sia utile a dimostrare l'origine legale del materiale legnoso che intende immettere per la prima volta sul mercato UE.

Propone pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di determinare gli elementi per i quali il rischio sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE da parte di un Operatore del comparto forestale valdostano e provenienti da tagli eseguiti in Valle d'Aosta sia trascurabile e i casi in cui possano essere eseguite le operazioni di martellata per i tagli effettuati su superfici private.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco CARREL;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale in vacanza del dirigente della S. O. forestazione e sentieristica e dal Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di attestare che, nell'ambito della fase di Valutazione del rischio previsto dalla "Dovuta diligenza" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 995/2010, il rischio sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE da parte di un Operatore del comparto forestale valdostano e provenienti da tagli eseguiti in Valle

d'Aosta sia trascurabile, come previsto dalla lettera c) del medesimo articolo, esclusivamente per i seguenti elementi di rischio e per le motivazioni espresse in premessa:

- n. 8, *prevalenza di raccolta illegale di determinate specie;*
- n. 9, *prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legno e i prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati;*
- n. 10, *presenza di sanzioni internazionali.*

- 2) di stabilire che il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, su richiesta degli Operatori e su incarico della competente struttura in materia di foreste, possa eseguire le operazioni di martellata, anche sulla superficie privata, nei casi seguenti:
 - *la superficie di taglio, nei boschi cedui, è superiore a 2.500 metri quadri, oppure;*
 - *interessa oltre 10 piante con diametro di recidibilità superiore a 17.5 cm, oppure,*
 - *determina un volume tagliato di oltre 10 metri cubi.*
- 3) di stabilire che, su richiesta degli Operatori e per valori inferiori ai parametri di cui al punto 2), il Corpo Forestale della Valle d'Aosta raccolga le comunicazioni di taglio, rese impiegando la modulistica che sarà messa a disposizione sul sito Internet della Regione;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- 5) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.